

## CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

Il giorno 28 maggio 2009, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Marghera Venezia,

tra

la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal presidente Claudio Miotto, dal Presidente regionale di categoria Letizia Baccichet, con l'assistenza del segretario regionale Luciano Braga, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto ed Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal dirigente regionale Enrico Carnio, dal segretario dell'Unione Servizi Emanuela Barbiero, assistiti dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **FEMCA - CISL** rappresentata dal sig. Angelo Levorato

la **FILTEA - CGIL** rappresentata dal sig. Stefano Facin

la **UILTA - UIL** rappresentata dal sig. Giannino Rizzo

è stato stipulato il seguente contratto regionale di lavoro

Premessa:

- Vista la stipula dell'accordo interconfederale che ha dettato le nuove regole del sistema contrattuale dell'artigianato
- Considerata la sigla del contratto nazionale avvenuta il 10 gennaio 2008;
- Considerato che l'applicazione della decontribuzione avverrà sulla base della Legge 247/07 che prevede specifica autorizzazione da parte dell'INPS;

- Tenuto conto che l'efficacia economica dell'integrativo del 30 giugno 2008 si concluderà in data 31 maggio 2009 ed e' volontà delle parti non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria.

Le parti sopra rappresentate hanno concordato quanto segue:

## ① PROROGA DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO

Viene prorogata l'efficacia del contratto integrativo regionale di lavoro del 30 giugno 2008 per il settore Pulitintolavanderie fino a tutto il 30 giugno 2010, eccezion fatta dalle clausole in tema di E.E.T.-

## ② ISTITUZIONE DELL'E.E.T.

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale di settore che sarà erogato a decorrere dal **1° gennaio 2010 e sino al 30 giugno 2010**. Tale elemento è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità con le caratteristiche di cui all'art. 1 comma 67 Legge 247 del 24.12.2007 e decreto Interministeriale 07 maggio 2008, collegato all'andamento produttivo del settore pulitintolavanderie artigiano, relativamente al periodo di riferimento **maggio 2009 - ottobre 2009** e nelle misure mensili/orarie sottoindicate in Euro:

LIVELLI	Quota EET mensile dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010	Quota EET oraria dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010
6° S	36,19	0,20919
6°	32,82	0,18971
5°	27,85	0,16098
4°	23,95	0,13843
3°	22,00	0,12716
2°	20,05	0,11589
1°	17,74	0,10254

Pertanto l'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità sopra richiamate solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:

### ③ PREMIO DI PRODUTTIVITA'

A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo ed abbiano un'anzianità presso l'impresa di almeno 6 (sei) mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 140,00= (centoquaranta/00) al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 (sette) rate mensili di pari importo, pari a € 20,00 (venti/00) mensili, lordi rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.-

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 98,00= (novantotto/00) da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (€ 14,00= mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.-

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 23,00 (operai ed impiegati) e € 16,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposta per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 giugno 2009 al 31 dicembre 2009, al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

#### ④ CLAUSOLA FINALE

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti.-


Letto, confermato e sottoscritto.-

  
CONFARTIGIANATO DEL VENETO

CNA del Veneto




CASARTIGIANI del Veneto



FEMCA CISL



FILTEA CGIL



UILTA UIL

